

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 09/01/2025) 16/02/2025, n. 3946

SEPARAZIONE DEI CONIUGI › In genere

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Relatore

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2893/2024 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in CATANZARO VIA JANNELLI 9, presso lo studio dell'avvocato GIMIGLIANO MASSIMO (Omissis) che la rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

B.B., elettivamente domiciliato in CATANZARO VIA INDIPENDENZA 5, presso lo studio dell'avvocato ROTELLA DANIELA (Omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FUNARO PIETRO (Omissis)

- controricorrente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1279/2023 depositata il 16/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

Svolgimento del processo

Ritenuto che:

Con ricorso depositato in data 13 marzo 2017, A.A., esponeva che: in data 08.10.1981 aveva contratto matrimonio con B.B.: da tale unione erano nate 4 figlie, tutte maggiorenni, ossia C.C., D.D., E.E. ed F.F.; dopo un periodo iniziale di serenità, la convivenza era divenuta intollerabile a causa di forti contrasti di vedute e di forte conflittualità (tale sfociata finanche in atteggiamenti di violenza ai danni di essa ricorrente); invero, nell'ultimo di detti reiterati episodi, avvenuto nel febbraio del 2017, erano intervenute pure le forze dell'ordine, le quali, trovando la stessa a terra in un letto di sangue, avevano proceduto ad arrestare il resistente; essa ricorrente non disponeva di alcuna fonte di reddito - non avendo mai lavorato per dedicarsi interamente alla famiglia e alla crescita delle figlie -; con ella

convivevano, nella casa familiare - la quale comportava un costo mensile di Euro 200,00 - le figlie Vanessa ed Elvira, giacché anch'esse prive di un reddito proprio; di converso, il resistente svolgeva la professione di geometra e, comunque, aveva ereditato dal padre un'ingente liquidità; tanto premesso chiedeva, al Tribunale di Catanzaro, che venisse pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito della stessa al marito, con assegnazione a lei della casa coniugale e con obbligo, per il resistente, di corrispondere un assegno mensile di Euro 2.000,00 (di cui, Euro 1.300,00 da destinare al mantenimento di essa ricorrente, e Euro 700,00 da destinare al mantenimento delle di loro figlie non economicamente autosufficienti).

Con autonomo ricorso, B.B. chiedeva pure che si dichiarasse la separazione giudiziale tra i coniugi, ma con assegnazione a lui della casa familiare (di proprietà della figlia D.D.), così da convivere con E.E. ed F.F., o, in via subordinata - e cioè per l'ipotesi di assegnazione alla moglie - con possibilità di trascorrere, per un periodo di 15 gg., le vacanze estive nella casa sita in M.

Evidenziava pure che nulla era tenuto a corrispondere, a titolo di mantenimento, alla moglie - attesa la pari autonomia economica -; che, dunque, entrambi dovevano contribuire al mantenimento delle figlie economicamente non autosufficienti in misura paritaria - e con versamento delle relative somme direttamente alle figlie medesime, e che egli stesso si impegnava ad estinguere il finanziamento richiesto dalla A.A. per la somma di Euro 49.000,00, e di cui lo stesso aveva fatto da garante, mediamente versamento di Euro 570,00 mensili.

Costituitosi pure nel procedimento promosso dalla ricorrente, egli precisava come, in realtà, il rapporto si fosse incrinato non soltanto per differenze caratteriali, ma anche per alcuni atteggiamenti della moglie che avevano minato la fiducia riposta nel rapporto medesimo; che, al contrario di esso resistente che aveva avuto da sempre un ottimo rapporto di complicità con le figlie, premurandosi di assisterle, di provvedere ai loro bisogni, accompagnarle alle visite mediche, la ricorrente aveva mantenuto un atteggiamento più distaccato e distante e non si era curata nemmeno di seguirle a livello scolastico - per tale ragione si era reso opportuno incaricare all'uopo un professore - ; che la moglie non era in grado di gestire oculatamente il patrimonio familiare, visto e considerato che acquistava beni non primari o mediante cambiali o con l'intesa che poi avrebbe provveduto al pagamento il marito, tutto ciò, però, a sua insaputa e in un momento in cui il reddito da egli percepito era alquanto irrisorio (Lire 250.00); che il rapporto, già incrinatosi in conseguenza di tutti questi accadimenti, era divenuto irrecuperabile quando il di lui padre, G.G., aveva citato in giudizio la A.A., nella veste di sua procuratrice perché invalido civile di guerra in quanto ritenuta responsabile di un ammanco dal proprio patrimonio pari a Euro 234.000,00; che detto giudizio, alla morte dell'attore, era proseguito ad opera degli eredi e non si era ancora definito; che, per colpa della ricorrente, esso resistente non soltanto aveva ereditato dal padre una quota di molto inferiore a quella che gli sarebbe spettata in condizioni normali (- Euro 400.000,00), ma la situazione predetta aveva pure inciso negativamente sulla propria attività lavorativa, perché distratto, così guadagnando di meno rispetto agli anni precedenti; che, arrivato al culmine il rapporto coniugale, essi coniugi nel 2016 avevano deciso di separarsi, cosicché la moglie si era trasferita nella casa a M mentre egli era rimasto nella casa a C assieme alle figlie, provvedendo da solo al loro mantenimento e alla gestione di entrambe le case; che, a causa delle gravi condizioni di salute della loro figlia C.C., essi avevano deciso di convivere nuovamente nell'ottobre dello stesso anno, ma da subito erano sorte continue liti, accuse, istigazioni, imposizioni, ingiuste sottrazioni ai doveri coniugali (da parte della A.A.); che il richiesto intervento alle forze dell'ordine, ad opera di quest'ultima, era avvenuto con il solo intento di pregiudicare quella stima dallo stesso acquisita, per ragioni di lavoro, presso di loro; che, ad ogni modo, la moglie tendeva ad alimentare ancora di più le liti quando esse avvenivano alla presenza dei suoi familiari; che nell'ultima di esse, la quale aveva comportato la rottura definitiva, la ricorrente aveva ammesso di avere rubato quei soldi dal conto del di lui padre. Sul piano economico, evidenziava che fino al 1997 l'unica fonte di reddito della famiglia era derivata dallo svolgimento della sua professione quale geometra, mentre dal

1997 in poi, e fino al 2016, la moglie aveva iniziato a collaborare con esso resistente come disegnatrice (con tanto di partita IVA), percependo un reddito annuo di Euro 15.732,00 (nell'anno 2015); che, comunque, egli aveva svolto anche altre professioni oltre quella di geometra, così potendo mantenere dignitosamente la propria famiglia, tutto ciò fino a quando poi, a causa della crisi coniugale, l'ammontare del reddito era diminuito considerevolmente; che, tra l'altro, su di esso resistente gravavano pure i due mutui delle case, quella sita in Catanzaro (da lui acquistata personalmente e interamente) e quella sita in M, nonché il finanziamento contratto dalla moglie; che l'ingente somma di denaro ereditata dal padre era stata investita nell'acquisto di immobili poi donati alle figlie, perché non in grado di amministrarli; che, contrariamente a quanto da ella sostenuto, la A.A. oltre ad essere proprietaria dell'immobile sito in M e di un garage, nonché sociadella CRM Centro Riabilitazione Medica, era pure titolare di un fondo pensione sin dal 1999 con un accantonamento di circa Euro 30.000,00; che a causa della situazione predetta, esso resistente non soltanto era caduto in uno stato di depressione, con conseguente necessità di intraprendere un ciclo di cure presso il CIM di C, ma lo stress scaturitone gli aveva provocato pure disturbi cardiaci. Il Tribunale di Catanzaro, previa riunione dei due procedimenti, con la sentenza n. 1879/2021, pubblicata il 23 dicembre 2022, accoglieva la domanda di separazione rigettando quella di addebito; poneva a carico del padre l'obbligo di mantenimento delle figlie non economicamente sufficienti.

Avverso tale sentenza A.A. proponeva gravame avanti la Corte di appello di Catanzaro chiedendo la riforma parziale della pronuncia in punto addebito in quanto frutto della violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., nonché di errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. La Corte di appello rigettava con sentenza nr 1279/2023 l'appello ritenendo non provato che la crisi irreversibile del rapporto fosse da ricondurre ad alcuno dei presupposti su cui l'appellante aveva fondato l'addebito vale a dire le reiterate violenze usate nei riguardi della moglie nel corso del rapporto di coniugio nonché l'episodio specifico risalente al primo febbraio 2017.

Rilevava in proposito che la genericità delle accuse non aveva trovato corpo nelle risultanze istruttorie sottolineando poi che non erano state sporte denunce all'autorità giudiziaria né certificati medici che potessero attestare che tali fatti fossero avvenuti sicché difettando in radice l'allegazione specifica e chiara il convenuto non aveva alcun onere di contestazione.

Con riguardo al gravissimo episodio dell'1 febbraio 2017 osservava che rispetto allo stesso mancava la prova che la crisi coniugale fosse da ascrivere a tale fatto.

Il giudice di merito, pur dando atto che anche un solo episodio di percosse può essere sufficiente ad addebitare la separazione al coniuge responsabile, così come specificato dalla Suprema Corte "trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona" tuttavia era necessario dimostrare ai fini dell'addebito non solo la veridicità dell'episodio ma anche il nesso causato con l'irreversibile crisi dell'unione. Con riguardo alla sentenza di patteggiamento risalente al 6 marzo 2017 osservava che "tra le parti era già in corso la procedura per separazione personale", circostanza che andava interpretata alla luce di un quadro familiare fortemente incrinato in epoca di gran lunga antecedente al 1° febbraio 2017 o, meglio, non emerge con certezza che l'episodio delittuoso del primo febbraio 2017 avesse avuto rilevanza causale determinante ai fini della crisi familiare. In altri termini secondo la Corte di appello la A.A. non era riuscita a superare gli elementi controfattuali specifici introdotti dal B.B. quali rivelatori del fatto che l'"affectio coniugaliis" fosse alla data dell'1 febbraio 2017 già venuta meno da tempo.

Avverso tale sentenza A.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo cui resiste con controricorso B.B.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista dell'udienza camerale.

Motivi della decisione

Considerato che:

Con un unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 per non avere il giudice di appello ritenuto sufficiente il grave episodio di violenza che si è perpetrato ai danni della ricorrente.

Si osserva infatti che la violenza fisica rappresenta una violazione grave ed inaccettabile dei doveri coniugali (poiché sconvolge definitivamente l'equilibrio della coppia), ed è pertanto sufficiente per pronunciare l'addebito della separazione al suo autore, esonerando il giudicante dal dovere di comparazione tra le rispettive condotte dei coniugi avendo incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis.

Da ciò ne consegue secondo la ricorrente, ai fini in esame, l'irrilevanza della posteriorità temporale della condotta violenta rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, valorizzata invece dalla Corte di merito per rigettare la domanda di addebito. Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio intende qui convintamente ribadire, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016).

È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023).

Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. 3925/2018; Cass. 31351/2022).

Il criterio di valutazione seguito dalla Corte di appello per accertare la eventuale sussistenza della responsabilità del marito ai fini della domanda di addebito della separazione è in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Nel caso di specie la Corte di appello, pur riconoscendo la gravità dell'episodio che aveva dato luogo ad un procedimento penale a carico del marito definito con la sentenza di patteggiamento e le conseguenze che ne sono derivate sul piano fisico alla vittima costretta a ricorrere al pronto soccorso, non ha attribuito rilievo all'episodio ritenendo non provato il nesso causale di quell'episodio così violento con la fine dell'unione.

In tal modo non si è conformata ai principi sopra esposti secondo cui, come si è detto, resta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. La decisione impugnata va, pertanto, cassata sul punto e rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà a liquidare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà a liquidare le spese della presente fase.

Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati

nell'ordinanza, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Conclusione

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2025.